

Regolamento per la attribuzione delle agevolazioni a sostegno delle utenze deboli.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la attribuzione da parte del Gestore di agevolazioni tariffarie per utenti che versano in situazioni di indigenza

Art. 2- Beneficiari dell'agevolazione

1. Hanno diritto ad ottenere le agevolazioni nella misura e nei modi previsti dai successivi articoli del presente Regolamento i titolari di utenza domestico residente, nei seguenti casi:

a) Nuclei familiari con coefficiente ISEE fino a euro 7.879 (valore aggiornato 2010).

La agevolazione si applica alle utenze caratterizzate da un indicatore ISEE fino a 7.879 euro, importo determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, calcolato secondo quanto previsto dal d. lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, e soggetto a rivalutazione annuale sulla base

della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al fine di dimostrare il possesso di tale requisito i richiedenti dovranno rendere apposita autodichiarazione del loro ISEE.

b) Nuclei familiari con coefficiente ISEE fino a euro 10.912 (valore aggiornato 2010) quando:

1) almeno un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap.

Al fine di dimostrare il possesso di tale requisito i richiedenti dovranno comprovare tale condizione attraverso apposita certificazione medica rilasciata dalla Asl di competenza.

Ovvero:

2) nel nucleo familiare vi sia almeno un componente con un grado di invalidità superiore al 66%

Al fine di dimostrare il possesso di tale requisito i richiedenti dovranno comprovare tale condizione attraverso apposita certificazione medica rilasciata dalla Asl con l'indicazione del grado di invalidità.

Ovvero:

3) il nucleo familiare sia interamente composto da ultrasessantacinquenni.

Ovvero:

4) nel nucleo familiare vi sia almeno un componente che a causa di particolari condizioni mediche, necessita di un significativo maggior utilizzo di acqua.

Al fine di dimostrare il possesso di tale requisito i richiedenti dovranno comprovare tale condizione attraverso apposita certificazione medica rilasciata dalla Asl.

La agevolazione si applica alle utenze caratterizzate da un indicatore ISEE fino a 10.912 euro, importo determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, calcolato secondo quanto previsto dal d. lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, e soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al fine di dimostrare il possesso di tale requisito i richiedenti dovranno rendere apposita autodichiarazione del loro ISEE.

c) Nuclei familiari con coefficiente ISEE fino a euro 11.778 (valore aggiornato 2010) quando il nucleo familiare sia composto da 4 o più persone.

La agevolazione si applica alle utenze caratterizzate da un indicatore ISEE fino a 11.778 euro, importo determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, calcolato secondo quanto previsto dal d. lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, e soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai ed impiegati. Al fine di dimostrare il possesso di tale requisito i richiedenti dovranno rendere apposita autodichiarazione del loro ISEE.

Art. 3) Utenze condominiali

1. Possono usufruire delle agevolazioni come previste dal precedente art.2) i nuclei familiari che si trovino all'interno di una utenza condominiale, cioè ove il contratto di fornitura intercorra tra Gestore e Condominio.
2. A tal fine l'istanza di cui al successivo art.5) deve essere inoltrata per conto del condomino dall'Amministratore del Condominio e corredata - oltre che dalla documentazione comprovante il diritto alla agevolazione secondo quanto previsto all'art.2) - dal certificato di residenza nel luogo della fornitura del soggetto per conto del quale la richiesta è inoltrata.

Art. 4) - Misura delle agevolazioni

1. La misura della agevolazione è così determinata:
 - a) Agli utenti di cui al precedente Art. 2) punti a) e b) viene ridotto del 70% l'importo corrispondente al corrispettivo relativo

all'anno solare per il quale è stata ottenuta la agevolazione (comprensiva della quota fissa).

b) Agli utenti di cui al precedente art. 2) punto c) viene ridotto del 50% l'importo corrispondente al corrispettivo relativo all'anno solare per il quale è stata ottenuta la agevolazione (comprensiva della quota fissa).

La attribuzione delle agevolazioni previste all'art.2) comporta la esenzione dal versamento del deposito cauzionale,

Art. 5) Modalità di fruizione dell'agevolazione.

1. La domanda per usufruire delle agevolazioni di cui al precedente art. 2) deve essere presentata al Gestore – Acquedotto del Fiora s.p.a. a partire dall' 1.7. e non oltre il 31.10 di ogni anno – a mezzo del modulo all'uopo predisposto – allegato al presente Regolamento. **Per il caso di invio a mezzo posta fa fede il timbro postale di partenza.**
2. Acquedotto del Fiora s.p.a. trasmetterà settimanalmente le istanze pervenute all'AATO che procederà alla verifica ed all'eventuale richiesta di integrazioni.
3. Il modulo sarà disponibile presso gli Sportelli al pubblico del Gestore – Acquedotto del Fiora s.p.a. e gli Uffici della Autorità di Ambito Territoriale n. 6 “ Ombrone – in Grosseto – Via de' Barberi 108 –, nonché sui rispettivi siti internet (- www.fiora.it

e www.atobacqua.toscana.it), nonché presso i competenti Uffici dei Comuni Consorziati

Art. 6) Attribuzione dell'agevolazione

1. Sulla base delle domande pervenute nei tempi e nei modi prescritti la Autorità di Ambito provvede – entro il 31.12. di ogni anno a predisporre un elenco degli utenti aventi diritto all'agevolazione.
2. In ogni caso la agevolazione verrà dal Gestore applicata sui consumi fatturati nell'anno solare successivo.
3. La Autorità provvederà a trasmettere l'elenco suddetto al Gestore per la erogazione delle agevolazioni.

Art. 7) Controllo e sanzioni

1. L'Autorità di Ambito ed il Gestore si riservano di operare i controlli necessari al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni .
2. Nel caso di dichiarazioni accertate come mendaci, fermo restando la sanzioni di legge, il diritto all'agevolazione si considererà decaduto, ed il Gestore avrà diritto alla restituzione dall'utente di quanto indebitamente percepito a titolo di agevolazione.

Art. 8) Periodo di agevolazione

1. La agevolazione ha validità un anno e si applica sulle fatture relative all'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda.